PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con l'entrata di cui al secondo comma del precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 10 dicembre 1969, n. 969
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazioni-azionarie-dell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it